

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 43/CGF

(2010/2011)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 289CGF – RIUNIONE DEL 17 GIUGNO 2010**

Collegio composto dai Signori

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Vincenzo Fortino, Prof. Pierfrancesco Grossi, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL SIG. NICOLA FERRARA (AMMINISTRATORE DAL 29.6.2007 AL 15.10.2007 E AMMINISTRATORE UNICO DAL 15.10.2007 AL 1.9.2008 DELLA SOC. U.S. MASSESE 1919) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 4 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F., (NOTA N. 5242/358PF09-10/SP/MA DEL 01.03.2010) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 79/CDN del 23.4.2010)

La U.S. Massese 1919 S.r.l., veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Massa con sentenza n.9/09.

Conseguenzialmente, il Procuratore Federale, dopo aver esperito compiuta attività di indagine, deferiva (cfr nota 1.3.2010) avanti alla Commissione Disciplinare Nazionale ai sensi dell'art. 21, commi 2 e 3 N.O.I.F., gli amministratori della società che si erano succeduti nella carica - Nicola Scarci, Nicola Ferrara, Luca Leone Pagliarini - nonché ai sensi dell'art. 1, comma 5 C.G.S., in relazione all'art. 37, comma 1 N.O.I.F., il signor Spartaco Carnuccio.

Sentite le difese dei soggetti che si erano costituiti (Nicola Ferrara il quale aveva depositato altresì memoria difensiva), la Commissione Disciplinare Nazionale, ritenendo che i deferiti Scarci, Ferrara e Pagliarini avevano svolto effettive funzioni nell'ambito della società nel biennio antecedente il fallimento - così contribuendo al dissesto della medesima come risultava dalle relazioni ispettive della Co.Vi.So.C – comminava le inibizioni di cui al dispositivo del Com. Uff. n. 79/CDN.

In particolare, inibiva il Ferrara per anni quattro.

Più in particolare, il Giudice di Primo grado riteneva che la mancata disponibilità dello stadio di Massa con i conseguenziali ridotti introiti a detta situazione connessi, non potevano giustificare la situazione di decozione della società.

Il tutto altresì considerati anche i precedenti specifici in capo al Ferrara.

Ha proposto impugnazione il solo Ferrara con una articolata impugnazione preliminarmente ripercorrendo in fatto, tutta la cronologia degli avvenimenti che avevano portato al dissesto societario evidenziando altresì come avesse versato circa € 325.000,00 nelle casse della società facendosi altresì garante a mezzo fidejussioni e così introducendo proprie risorse economiche per circa €947.690,93.

Sottolineava come le perdite erano tutte successive alla data in cui aveva lasciato la società.

Evidenziava ancora come non tutte le ispezioni del Co.Vi.So.C erano state negative e che vi erano solo delle mancanze formali costituite da semplici ritardi negli adempimenti previsti dalla normativa sportiva.

La difesa rilevava poi che le osservazioni della Co.Vi.So.C di cui alla relazione del 3 luglio 2008 – così come si evince anche dalla relazione peritale del dott. Foglia Manzillo – sarebbero state superate dai versamenti effettuati dal Ferrara e che la società all'atto di cessione delle quote presentava una perdita di soli €200.225,52.

Osservava infine una sproporzione della inibizione alla luce di tutte quante le argomentazioni poste in rilievo; anche considerato che il presunto dissesto societario era avvenuto infatti a prescindere dal comportamento del Ferrara.

Osserva la Corte come le avversarie doglianze siano infondate per ciò che concerne la responsabilità del Ferrara.

I rilievi critici mossi dalla decisione di I° grado non riescono a scalfire i puntuali accertamenti della Co.Vi.So.C, da cui ha preso le mosse la Commissione Disciplinare Nazionale per motivare l'inibizione.

La Co.Vi.So.C nella relazione di giugno 2008, periodo nel quale il Ferrara ricopriva la carica di Amministratore Unico della società, ha evidenziato come la struttura Amministrativa della società Massese non fosse nè adeguata nè funzionale e che versasse in una situazione di irregolarità contributiva nei confronti dell'ENPALS e di omissione delle ritenute fiscali, risultando eroso il capitale sociale e sussistendo un patrimonio netto negativo considerevole.

Tali dati nella loro oggettiva portata non possono essere favorevolmente apprezzati anche in considerazione della circostanza data appunto dal provvedimento del Tribunale che ha decretato il fallimento della Società stessa.

Ai fini che qui interessano nell'ambito della valutazione deputate agli organi dell'ordinamento sportivo la richiamata oggettività delle negative circostanze che hanno portato al fallimento non può non essere considerata ed obliterata da elementi di mero accanimento esterno che in quanto tali non possono elidere il risultato negativo della condotta gestionale.

La decisione di I° grado appare sotto tale profilo del tutto corretta.

Diversamente per quel che concerne la determinazione della inibizione non può non rilevarsi che oggettivamente il Ferrara appare aver effettuato notevoli versamenti personali nelle casse della Società - e seppur l' ha ceduta con una situazione patrimoniale negativa - tale elemento può essere favorevolmente valutato ai fini dell'attenuazione della sanzione comminatagli.

A questo proposito la Corte ritiene opportuno in accoglimento del motivo espresso in subordine dell'atto di impugnazione ridurre la sanzione ad anni 2 di inibizione.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal signor Nicola Ferrara e, per l'effetto, ridetermina la sanzione inflittagli in 2 anni di inibizione.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE EX ART. 37, COMMA 1, LETT. C), C.G.S. AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.03.2011 INFLITTA AL CALCIATORE CORONEO GIANNI SEGUIDO GARA ASD ODAS/USD GRAVIS DEL 21.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Pordenone – Com. Uff. n. 34 del 7.4.2010)

Il calciatore Coroneo veniva sanzionato dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Pordenone per essersi reso responsabile, nel corso della gara in epigrafe, di gravissimi episodi di violenza nei confronti dell'arbitro.

In particolare il Coroneo al 29' del secondo tempo, dopo essere stato espulso, "inseguiva il Direttore di gara e dopo averlo afferrato da tergo per la maglietta lo colpiva con quattro schiaffi violenti al volto...". A seguito di questo ingiustificabile comportamento violento tenuto dal calciatore, l'arbitro era costretto a sospendere la partita per ricevere le necessarie cure e medicazioni.

Per meglio inquadrare la dimensione e la portata degli episodi, sembra doveroso non trascurare, poi, come ulteriore elemento di giudizio, che il Coroneo era recidivo per aver assunto, in altra occasione, comportamento ingiurioso e irrispettoso nei confronti di ufficiali di gara.

Pertanto, a giudizio di questa Corte, ricorrono sufficienti motivi per condividere pienamente la valutazione di assoluta inadeguatezza espressa dal Presidente Federale in merito alla sanzione applicata in prima istanza e per estenderla ad una durata di anni tre.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Presidente Federale e, per l'effetto, ridetermina la sanzione inflitta al calciatore Coroneo Gianni in 3 anni di squalifica.

3) RICORSO DELL'U.S. PISTOIESE 1921 AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL'AMMENDA DI €5.000,00;**

- **DELLA PENALIZZAZIONE DI 3 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL PROSSIMO CAMPIONATO**

INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PISTOIESE 1921/MOSCIANO DEL 30.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la L.N.D. – Com. Uff. n. 171 del 1.6.2010)

Al termine della gara Pistoiese 1921/ Mosciano del 30.5.2010 organizzata dalla L.N.D., quale primo turno delle gare spareggio - promozione tra le seconde classificate nei campionati di Eccellenza Regionali, quattro persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società ospitante, scavalcata la rete di recinzione, tentavano di raggiungere gli ufficiali di gara non riuscendo nell'intento per il pronto intervento delle forze dell'ordine.

Successivamente altre persone non identificate ma sempre riconducibili alla società ospitante, presenti indebitamente nella zona antistante gli spogliatoi rivolgevano gravi offese all'indirizzo dell'arbitro tentando, peraltro, di avvicinarsi con il chiaro intento di colpirlo.

In seguito la terna arbitrale con l'ausilio delle forze dell'ordine riusciva ad entrare nel proprio spogliatoio, ma la porta del locale veniva colpita con reiterati violenti calci e pugni e dall'esterno venivano nuovamente profferite ulteriori gravi espressioni offensive nei confronti della stessa terna.

Per di più dal settore di competenza dei tifosi della società ospitante venivano lanciati numerosi fumogeni accesi prima dell'inizio della gara.

Nella riunione del 31.5.2010 il Giudice Sportivo della L.N.D. adottava nei confronti della U.S. Pistoiese 1921 la sanzione dell'ammenda di €5.000,00 oltre alla penalizzazione di 3 punti nella classifica del prossimo campionato (Com. Uff. n. 171 dell'1.6.2010).

A seguito del pedissequo ricorso avverso il suddetto provvedimento, la società U.S. Pistoiese 1921 eccepeva l'eccessività della sanzione in relazione ai fatti contestati nonché l'irragionevolezza ed eccessività della sanzione per violazione del principio di proporzionalità tra la pena ed il fatto.

Ritenuto all'uopo di poter parzialmente condividere la tesi della ricorrente anche e soprattutto in virtù della casistica della giustizia sportiva, per la quale l'applicazione di una pena così afflittiva, quale quella della penalizzazione di punti nella classifica di campionato, trova la propria *ratio* in altre e più gravi violazioni delle norme sportive.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'U.S. Pistoiese 1921 di Pistoia ridetermina la sanzione inflitta alla società commutando la penalizzazione di 3 punti in classifica nella squalifica del campo per 5 giornate. Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Mario Sanino

Publicato in Roma il 9 agosto 2010

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE

Giancarlo Abete